

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TROPEANO, MARIS, TERRACINI, PERNA, LUGNANO, PETRO-
NE, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, VENANZI e GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1969

Norme relative all'esercizio del diritto di difesa
dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della Costituzione, al terzo comma, dispone che « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

Tale disposizione, profondamente innovatrice di tutta la precedente legislazione in materia di gratuito patrocinio, non ha trovato sinora attuazione concreta e generalizzata per il mancato apprestamento degli appositi istituti giuridici idonei a garantire e regolamentare l'effettivo esercizio del diritto soggettivo pubblico attribuito ai cittadini non abbienti dall'indicata norma costituzionale.

Allo stato non giova tanto ricercare le responsabilità — per altro non difficilmente determinabili — della grave inadempienza perpetuata per oltre un ventennio dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, quanto rilevare l'inderogabile esigenza di provvedere e subito ad adeguare la legislazione italiana relativa al diritto di di-

tesa dei non abbienti al dettato costituzionale, anche in relazione alla strutturazione attuale della società e all'evoluzione in corso nella concezione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.

Ed è proprio per evitare ogni polemica *a posteriori* — che, si è convinti, non gioverebbe alla soluzione del problema — che è stato evitato ogni riferimento storico ed ogni richiamo alla vecchia legislazione sul gratuito patrocinio.

L'esigenza particolare che si vuole soddisfare con il presente disegno di legge è quella relativa alla riaffermazione e alla tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte al diritto di difesa.

I fondamentali principi informativi del presente disegno di legge possono così riassumersi:

1) riconoscere ed affermare l'autonoma possibilità del cittadino non abbiente di esercitare il diritto soggettivo pubblico di difesa sia in sede giurisdizionale che in sede

extragiudiziale, rimuovendo tutte le cause ostative e limitative;

2) recepire il concetto di non abbienza riportato nella norma costituzionale e pervenire alla determinazione delle condizioni di non abbienza facendo riferimento al reddito effettivamente disponibile del cittadino nel quadro della situazione economico-sociale attuale del Paese, e in relazione ai costi raggiunti dall'attività giudiziaria;

3) conferire all'interessato la facoltà di azionare il proprio diritto alla difesa senza assoggettarsi a preventive autorizzazioni o sindacati;

4) facultare il non abbiente a designare il proprio difensore scegliendolo tra gli avvocati e procuratori iscritti negli appositi albi;

5) demandare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori la formulazione di un conciso giudizio di non prete-

stuosità della lite o dell'affare, e ciò al precipuo scopo di far sì che la rappresentazione di casi eccezionali non possa dar luogo all'instaurazione di inutili e dannose controversie;

6) costituire un patrocinio statale per la difesa dei non abbienti con l'assegnazione di un fondo pubblico destinato al pagamento delle spese, alla corresponsione degli onorari e al pagamento delle altre competenze dei difensori dei non abbienti, nonché dei periti e consulenti chiamati a prestare la loro opera, sia in sede giudiziale che extragiudiziale.

Si ritiene che i pochi articoli che compongono il presente disegno di legge non abbisognano di particolare illustrazione rappresentando un limitato compendio di norme rivolte, come si è detto, alla tutela di uno dei diritti fondamentali di tanti cittadini della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È istituito il patrocinio statale per la difesa dei non abbienti.

Sono considerati non abbienti ai fini dell'ammissione al patrocinio tutti coloro che non superino il reddito annuo di lire 1 milione 200.000, detratte imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia ed assegni familiari.

Art. 2.

Gli avvocati e procuratori non possono sottrarsi, senza giustificato motivo, all'assunzione della difesa dei non abbienti che li abbiano prescelti dall'Albo depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Lo Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

Art. 3.

Il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale non può essere esercitato nelle controversie relative a cessioni di crediti e diritti altrui, salvo i casi di cessione effettuata in adempimento di precedenti obbligazioni.

Art. 4.

Il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale è esercitato dai non abbienti mediante dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

La dichiarazione di cui al precedente comma va resa, sotto personale responsabilità, contemporaneamente alla designazione del difensore scelto tra gli iscritti all'Albo, dinanzi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori o chi per lui.

Tale dichiarazione va redatta in duplice copia: una da depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine e l'altra da depositare, a cura del non abbiente, unitamente all'istanza, all'atto, al ricorso presso l'ufficio, l'autorità, la cancelleria o segreteria del giudice — ordinario, speciale, amministrativo — competente a decidere sulla domanda.

Il diritto di cui al primo comma viene azionato per i minori dall'esercente la patria potestà o dal giudice tutelare, per gli interdetti ed inabilitati dai curatori o tutori, per gli impediti da procuratori speciali, per gli enti e le associazioni dagli aventi la rappresentanza legale *pro tempore*.

I detenuti potranno rendere la dichiarazione di non abbenza e procedere alla designazione del difensore dinanzi al pubblico ufficiale che ha eseguito il fermo o l'arresto, al direttore del carcere o al pubblico ministero.

Art. 5.

Il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale può essere esercitato in ogni stadio e grado del giudizio civile, penale, amministrativo, e in ogni fase dell'attività extragiudiziale.

Art. 6.

Possono esercitare il diritto alla difesa nei modi e nei termini di cui alla presente legge tutti coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 1, le persone giuridiche e le associazioni che abbiano per scopo prevalente l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

Art. 7.

Il Consiglio dell'Ordine darà tempestiva comunicazione dell'avvenuta designazione al difensore prescelto dal non abbiente ed esprimerà un conciso parere sulla non pretestuosità della controversia o dell'affare.

Il difensore, che non abbia motivi giustificati per rinunciarvi, procederà alla disamina e alle consultazioni col non abbiente, curerà il compimento degli atti più urgenti e notificherà al Consiglio dell'Ordine l'accettazione dell'incarico.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso di asserita pretestuosità, ne darà comunicazione all'Intendenza di finanza, che curerà di avvertire l'interessato dell'obbligo di assumere in proprio l'onere di tutte le spese, dei diritti e degli onorari e gli uffici competenti del dovere di sospendere le annotazioni a credito e procedere al recupero delle spese anticipate.

Art. 8.

Gli uffici e gli enti pubblici e privati sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente copie di atti, documenti e certificazioni, procedere a registrazioni e trascrizioni con l'annotazione in calce: « esente da ogni diritto e spesa per essere esibita in procedura promossa a mezzo del patrocinio statale ».

Art. 9.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte abbiente è pronunciata con distrazione a favore dello Stato: le relative somme sono prenotate a debito e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Ai fini del recupero delle spese di cui al comma precedente nei giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti o al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana un elenco delle spese annotate a debito, compilato dal segretario ed approvato dal Presidente, è trasmesso all'Ufficio del registro che procederà alla riscossione.

Art. 10.

Gli uffici giudiziari e le segreterie amministrative trasmetteranno di volta in volta all'Intendenza di finanza le precise generalità, con l'indicazione del domicilio e della residenza, delle persone fisiche e la denominazione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, con l'indicazione della sede, che hanno esercitato il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale, perchè accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 e provveda a notificare le risultanze all'ufficio richiedente.

Se il diritto di cui all'articolo 1 viene esercitato per attività extragiudiziale, all'adempimento di cui al primo comma provvederà la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Art. 11.

Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti di legge lo Stato procederà al recupero delle spese anticipate, maggiorate degli interessi, a carico di chi ha esercitato indebitamente il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e secondo le norme che regolano l'azione di recupero delle spese di giudizio in sede penale.

Art. 12.

La liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati e procuratori, nonchè dei consulenti, periti ed ausiliari, verrà effettuata in osservanza delle leggi e delle tariffe professionali; per l'attività prestata in sede extragiudiziale la liquidazione sarà effettuata, in ogni caso, dal Consiglio dell'Ordine competente.

Art. 13.

I difensori e i consulenti che ne facciano richiesta, nel corso del giudizio, hanno diritto di percepire acconti sino al 50 per cento delle spese sostenute, dei diritti e degli onorari maturati.

Art. 14.

Gli uffici giudiziari trasmetteranno, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia la nota delle spese di giustizia liquidate con distrazione a favore dello Stato, e comunque da recuperare in sede di rivalsa ai sensi della presente legge.

Le somme corrispondenti saranno, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate all'apposito capitolo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 15.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge saranno annoverati tra le spese di giustizia e faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere derivante per l'esercizio 1969, di lire 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di eguale importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.